

WWW.PATRONATOCAF.NET

WWW.DIRITTINASCOSTI.NET



**“Andare in Pensione nel
2024... in pillole”**

PENSIONAMENTO ANTICIPATO DEI POLIGRAFICI

- Viene prorogata la disciplina transitoria già prevista dal 2020 in poi che consente ai lavoratori poligrafici di determinate imprese, di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga al requisito contributivo più elevato (*Dipendenti di aziende che abbiano presentato entro il 31.12.2023 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma3, lettera a), del D.Lgs 148/2015*).

PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO

- È il pensionamento valido per chi possiede almeno un contributo accreditato entro il 31.12.1995.
- Richiede il raggiungimento congiunto di due requisiti, quello anagrafico dei 67 anni di età e quello contributivo fissato in 20 anni di versamenti.
- Si può andare in pensione dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti.
- Si deve cessare l'attività da lavoro dipendente e la pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda dell'anzianità contributiva (<=> di 18 anni) maturata entro il 31.12.1995

PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

- Si riferisce a coloro che hanno cominciato a versare i contributi dal 01.01.1996.
- Serve maturare il requisito anagrafico dei 67 anni e quello contributivo fissato in 20 anni di versamenti.
- Dal 01.01.2024 non è più richiesto il requisito dell'importo soglia e, quindi, non è necessario che la rata di pensione maturata sia almeno pari a 1,5 volte l'assegno sociale.
- In assenza di almeno 20 anni di contributi si dovrà attendere il compimento dei 71 anni pensione a 71 anni (con almeno 5 anni di contributi).
- Il calcolo della pensione è fatto esclusivamente con il sistema contributivo.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN TOTALIZZAZIONE

- Si riferisce ai lavoratori e alle lavoratrici con versamenti contributivi in diverse gestioni.
- Necessario raggiungere almeno 20 anni di contributi complessivi e 66 anni di età.
- Finestra mobile di 18 mesi dalla maturazione dei requisiti di età e di contribuzione.
- Il sistema di calcolo della pensione è contributivo

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO GRATUITO

- Possono accedere tutti i lavoratori con versamenti contributivi in più gestioni assicurative.
- Il cumulo contributivo consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e degli autonomi, a quelli iscritti alla Gestione Separata oppure alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex ENPALS, ex INPDAP, ex INPGI, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici, ecc.) nonché, dal 2017, alle Casse dei liberi professionisti, di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.
- Occorre aver compiuto 67 anni di età e aver versato, complessivamente, almeno 20 anni di contributi senza aver raggiunto il requisito contributivo in nessuno dei fondi interessati.
- La pensione è calcolata con il meccanismo del pro quota, ovvero ogni Gestione interessata liquida la parte di propria competenza con le regole specifiche di quella gestione.
- Se si matura il diritto alla pensione di vecchiaia con contribuzione versata in una delle Casse di Previdenza dei Professionisti, e i requisiti per la prestazione di vecchiaia nella Cassa Professionale sono superiori a quelli vigenti nell'Inps, quest'ultimo erogherà subito la propria quota, mentre per quella maturata nella cassa professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi per la prestazione di vecchiaia previsti dall'ordinamento della cassa in questione.
- La pensione sarà comunque unica sebbene composta da distinte quote di pensione a seconda del numero degli enti previdenziali interessati.
- Il pagamento della pensione, anche per la quota a carico di altri Fondi, è fatto dall'INPS.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE

- I lavoratori e le lavoratrici con versamenti contributivi effettuati in Italia e nei Paesi dell'U.E. o in Stati extra UE con i quali esiste un accordo bilaterale con l'Italia, possono ottenere la pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età e con almeno 20 anni di versamenti contributivi, sommando i versamenti italiani con quelli esteri.
- La pensione pagata dall'INPS sarà calcolata sulla base dei soli versamenti operati in Italia mentre la quota estera sarà calcolata secondo le norme in vigore nel paese estero.
- I contributi versati all'estero sono validi per stabilire il sistema di calcolo della pensione (retributivo, misto, contributivo)

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER INVALIDI ALL'80%

- È una prestazione rivolta ai SOLI lavoratori dipendenti PRIVATI (o con almeno 20 anni di versamenti nel fondo lavoratori dipendenti privati e per questa sola quota) riconosciuti dall'INPS invalidi in misura almeno pari all'80%.
- L'eventuale possesso di verbale di invalidità civile NON comporta la concessione automatica della prestazione in quanto trattasi solo di un elemento di valutazione della condizione di invalidità necessaria per tale prestazione.
- Occorre aver compiuto 61 anni di età se uomini e 56 anni di età se donne.
- Esiste una finestra di attesa di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti di età, di contribuzione e sanitari.
- Il sistema di calcolo dipende dall'anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 (retributivo, misto, contributivo)

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER LAVORATORI NON VEDENTI

- È una prestazione rivolta ai SOLI lavoratori PRIVATI non vedenti.
- In presenza di almeno 10 anni di contributi versati dopo il riconoscimento della cecità potranno accedere alla pensione con 56 anni di età se uomini e 51 anni di età se donne.
- Se lavoratori autonomi l'età per gli uomini aumenta a 61 anni e a 56 anni per le donne.
- Stessi requisiti di età per i lavoratori ciechi assoluti dalla nascita (o comunque antecedentemente al primo versamento contributivo) con almeno 15 anni di versamenti contributivi
- Esiste una finestra di attesa di 12 mesi per il lavoro dipendente e di 18 mesi per quello autonomo.
- Il sistema di calcolo dipende dall'anzianità contributiva maturata al 31.12.1995 (retributivo, misto, contributivo)

PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO

- La pensione si matura con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica.
- La prestazione decorre dal primo giorno del quarto mese successivo al raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata l'attività lavorativa da dipendente.
- Si deve cessare l'attività da lavoro dipendente e la pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda dell'anzianità contributiva (<=> di 18 anni) maturata entro il 31.12.1995.

PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

- Nel 2024 per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 01.01.1996 l'accesso al trattamento pensionistico è consentito a 64 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (NO contribuzione figurativa).
- Fino al 31.12.2023 la soglia minima di importo era fissata per tutti a 2,8 volte l'assegno sociale.
- Dal 01.01.2024 per le donne con almeno 1 figlio l'importo soglia resta uguale a quello fissato per l'anno 2023. In presenza di 2 figli scende a 2,6 l'importo dell'assegno sociale (1.389,44 €).
- Sono stati aggiunti ulteriori requisiti.
- Sino al raggiungimento dei 67 anni l'importo della rata lorda mensile di pensione non potrà superare di 5 volte il trattamento minimo (2.993€).
- È stata introdotta una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
- Fino al 31.12.2026 l'età per ottenere tale tipo di pensione è fissata in 64 anni.

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO GRATUITO

- Possono accedere tutti i lavoratori con versamenti contributi in più gestioni assicurative.
- Il cumulo contributivo consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e degli autonomi, a quelli iscritti alla Gestione Separata oppure alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex ENPALS, ex INPDAP, ex INPGI, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici, ecc.) nonché, dal 2017, alle Casse dei liberi professionisti, di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.
- Occorre aver maturato almeno 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne.
- La pensione è calcolata con il meccanismo del pro quota ovvero il metodo secondo il quale ognuna delle Gestioni interessate liquida la parte di propria competenza con le regole specifiche della Gestione.
- La pensione sarà comunque unica sebbene composta da distinte quote di pensione a seconda del numero degli enti previdenziali interessati.

PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI "PRECOCI"

- È una prestazione che si rivolge a lavoratori e lavoratrici in possesso di determinati requisiti di contribuzione che permette di ridurre il requisito contributivo per la pensione di anzianità da 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne a 41 anni di contributi.
- Interessati sono coloro che possono far valere almeno una delle condizioni soggettive individuate dalla legge, ovvero che si trovino in stato di disoccupazione (e di aver terminato di percepire integralmente la NASPI), oppure che siano invalidi civili con percentuale pari o superiore al 74%, oppure che assistano un familiare convivente con disabilità grave da almeno 6 mesi, oppure che abbiano svolto, per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per almeno metà della propria carriera lavorativa, attività gravose.
- Finestra di attesa di 3 mesi dal raggiungimento del requisito contributivo (obbligatoria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente)

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA”

- Dal 01.01.2024 sarà riservata solo ed esclusivamente alle lavoratrici in possesso, entro il 31.12.2023, di almeno 35 anni di contributi effettivamente versati (no contributi figurativi) e con 61 anni di età (ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni).
- È necessario possedere ALMENO uno dei 3 requisiti soggettivi previsti dalla legge, ovvero:
 - ✓ assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - ✓ invalidità civile in percentuale almeno del 74 %;
 - ✓ licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*“Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero di figli”*).
- Rimane la finestra mobile di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome.
- La pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo

PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100

- Et  anagrafica minima 62 anni con anzianit  contributiva minima di 38 anni.
- Il requisito contributivo pu  essere raggiunto anche cumulando la contribuzione NON coincidente versata in diverse gestioni previdenziali. Non sono utilizzabili i contributi versati nella Casse di previdenza dei liberi professionisti.
- Tale facolt  pu  essere esercitata anche in data successiva a quella di maturazione dei requisiti purch  questi siano stato maturati entro il 31.12.2021.
- La pensione QUOTA 100 non   cumulabile, fino al compimento dei 67 anni, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione di quelli derivanti da lavoro occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
- La pensione decorre dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per il settore privato, dopo 6 mesi per il settore pubblico

PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 102

- Et  anagrafica minima 64 anni con anzianit  contributiva minima di 38 anni.
- Il requisito contributivo pu  essere raggiunto anche cumulando la contribuzione NON coincidente versata in diverse gestioni previdenziali. Non sono utilizzabili i contributi versati nella Casse di previdenza dei liberi professionisti.
- Tale facolt  pu  essere esercitata anche in data successiva a quella di maturazione dei requisiti purch  questi siano stato maturati entro il 31.12.2022.
- La pensione QUOTA 102 non   cumulabile, fino al compimento dei 67 anni, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione di quelli derivanti da lavoro occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
- La pensione decorre dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per il settore privato, dopo 6 mesi per il settore pubblico

PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 103 – VECCHIA NORMATIVA

- Et  anagrafica minima 62 anni con anzianit  contributiva minima di 41 anni.
- Il requisito contributivo pu  essere raggiunto anche cumulando la contribuzione NON coincidente versata in diverse gestioni previdenziali. Non sono utilizzabili i contributi versati nella Casse di previdenza dei liberi professionisti.
- Tale facolt  pu  essere esercitata anche in data successiva a quella di maturazione dei requisiti purch  questi siano stato maturati entro il 31.12.2023.
- La pensione QUOTA 103 non   cumulabile, fino al compimento dei 67 anni, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione di quelli derivanti da lavoro occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
- La pensione decorre dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per il settore privato, dopo 6 mesi per il settore pubblico.
- La rata lorda mensile massima messa in pagamento non pu  superare, fino al compimento dei 67 anni, il limite di 5 volte il trattamento minimo (  2.993,00 lordi).
- Chi, pur avendo maturato il requisito non intende andare in pensione con Quota 103 potr  accedere all'incentivo del posticipo al pensionamento, ovvero avr  la facolt  vedersi corrispondere in busta paga la quota di contribuzione a suo carico (9,19%).

PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 103 – LEGGE DI BILANCIO 2024

- Età anagrafica minima 62 anni con anzianità contributiva minima di 41 anni.
- Il requisito contributivo può essere raggiunto anche cumulando la contribuzione NON coincidente versata in diverse gestioni previdenziali. Non sono utilizzabili i contributi versati nella Casse di previdenza dei liberi professionisti.
- Tale facoltà può essere esercitata anche in data successiva a quella di maturazione dei requisiti purché questi siano stati maturati entro il 31.12.2024.
- La pensione QUOTA 103 non è cumulabile, fino al compimento dei 67 anni, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione di quelli derivanti da lavoro occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
- Rispetto alla prestazione prevista per l'anno 2023 vi sono le seguenti limitazioni:
- l'intera pensione sarà calcolata con il sistema contributivo puro indipendentemente dal periodo in cui i contributi sono stati versati;
- la rata lorda mensile della pensione non potrà superare 4 volte il trattamento minimo (€ 2.394 contro i 2.994 della precedente legge) fino al compimento dei 67 anni di età;
- la finestra di attesa per il settore privato sale da 3 mesi a 7 mesi, mentre quella del settore pubblico schizza da 6 mesi a 9 mesi);
- confermata la possibilità di richiedere, in presenza di tutti i requisiti e di non accesso alla pensione, il pagamento in busta paga della quota di contributi a carico del lavoratore (9,19%)

PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORI USURANTI

- Prestazione riservata ai lavoratori e alle lavoratrici che nel corso della propria vita hanno svolto lavori considerati "usuranti" (addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio di trasporto pubblico di persone, lavoratori che svolgono attività di notte per tutto l'anno e lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni l'anno).
- Questi soggetti possono accedere alla pensione con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per gli altri lavoratori.
- quota 97,6 data dalla somma di 61 anni e 7 mesi (requisito minimo) di età e 35 anni di contributi (requisito minimo) – generalità di questi lavoratori;
- quota 98,6, data dalla somma di 62 anni 7 mesi di età (requisito minimo) e 35 anni di contributi (requisito minimo) per i lavoratori notturni che abbiano svolto almeno 72-77 notti per almeno 7 anni negli ultimi 10;
- quota 99,6, data dalla somma di 63 anni 7 mesi di età (requisito minimo) e 35 anni di contributi (requisito minimo) per i lavoratori notturni che abbiano svolto almeno 64-71 notti per almeno 7 anni negli ultimi 10.
- Se per il raggiungimento del requisito contributivo si utilizzano anche contributi versati come commerciante, artigiano o coltivatore diretto, tutti i valori indicati aumentano di una unità.
- Finestra di attesa di 3 mesi.

PENSIONE ANTICIPATA IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE

- I lavoratori e le lavoratrici con versamenti contributivi effettuati in Italia e nei Paesi dell'U.E. o in Stati extra UE con i quali esiste un accordo bilaterale con l'Italia, possono ottenere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne, sommando i versamenti italiani con quelli esteri.
- La pensione pagata dall'INPS sarà calcolata sulla base dei soli versamenti operati in Italia mentre la quota estera sarà calcolata secondo le norme in vigore nel paese estero.
- I contributi versati all'estero sono validi per stabilire il sistema di calcolo della pensione (retributivo, misto, contributivo)

PENSIONE ANTICIPATA A 64 IN GESTIONE SEPARATA

- I lavoratori con versamenti nella Gestione Separata e in altre Gestioni dell'A.G.O. possono ottenere la pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età (D.M. 282/1996).
- In tale ipotesi tutti i contributi vengono accentrati nella gestione separata.
- Tale prestazione può essere ottenuta da quei lavoratori e lavoratrici che non siano in possesso di almeno 18 anni di versamenti al 31/12/1995, che abbiano versato almeno 5 anni di contributi dal 01.01.1996, che abbiano versato almeno 1 mese di contributi in Gestione Separata.
- Il sistema di calcolo è quello contributivo ed è stato fissato un importo soglia.
- In definitiva pratica il lavoratore può accedere nel 2024 alla pensione di vecchiaia a 64 anni di età unitamente a 20 anni di contributi a condizione che l'importo pensionistico sia superiore (dal 01.01.2024) a 3 volte l'importo dell'assegno sociale (1.603,20 €).
- Dal 01.01.2024, inoltre, fino al raggiungimento dei 67 anni l'importo della rata mensile non potrà eccedere le 5 volte il trattamento minimo Inps (2.993 € lordi al mese).
- Viene introdotta una finestra mobile di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti di età e di contribuzione

PENSIONE ANTICIPATA IN TOTALIZZAZIONE

- Si riferisce ai lavoratori e alle lavoratrici con versamenti contributivi in diverse gestioni.
- Serve far valere complessivamente almeno 41 anni di contributi effettivamente versati (NO contributi figurativi) e aver cessato ogni rapporto di lavoro dipendente (o cancellazioni da albi professionali)
- Finestra mobile di 21 mesi dalla maturazione dei requisiti di età e di contribuzione.
- Il sistema di calcolo della pensione è contributivo

APE SOCIALE

- Prorogato l'Anticipo Pensionistico fino al 31.12.2024
- Innalzato il requisito dell'età per l'accesso da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.
- L'indennità potrà essere richiesta solo da:
 1. disoccupati con NASPI interamente percepita con almeno 30 anni di contributi;
 2. invalidi civile dal 74 % con almeno 30 anni di contributi;
 3. soggetti che assistono familiari conviventi entro il primo grado con grave handicap (art.3 c. 3 L. 104/92) con almeno 30 anni di contributi;
 4. addetti a lavori faticosi o usuranti con almeno 36 anni di contributi, ridotti a 32 anni per i lavoratori del settore edile.
- L'importo dell'APE è pari all'importo della rata di pensione calcolata al momento della concessione della prestazione, viene erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione e non può superare i 1.500 euro lordi.
- La Legge di Stabilità 2024 ha introdotto la regola dell'incumulabilità TOTALE della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui.

LA R.I.T.A. – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

- La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata permette l'erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l'età pensionabile e ricorre al capitale **accumulato dal lavoratore** nei fondi di previdenza complementare.
 - Questa somma, in sostanza, può essere riscossa in anticipo (sia parzialmente che totalmente a seconda delle esigenze dell'iscritto) **sotto forma di rendita mensile** in attesa che il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria.
- Possono accedere due categorie di soggetti:
- 1) i lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia **entro i 5 anni successivi**, a condizione che possano far valere un **requisito contributivo** complessivo di **almeno 20 anni** di versamenti nel Fondo di previdenza obbligatoria;
 - 2) **lavoratori che sono inoccupati da più di 24 mesi** e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia **entro i 10 anni successivi**.

ISO-PENSIONE

- Prorogata l'ISO PENSIONE fino al 31.12.2026.
- È lo strumento di esodo, per le aziende con più di 15 dipendenti, introdotto dalla legge Fornero, con cui veniva data ai lavoratori la possibilità di anticipare, fino a un massimo di 7 anni (rispetto all'età pensionabile in vigore o rispetto al raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata), l'uscita dal mondo del lavoro con la sicurezza di un reddito mensile e con ogni onere a carico dell'azienda esodante.
- Durante l'isopensione il lavoratore percepisce un assegno sostitutivo della pensione nonché la relativa contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi per il diritto alla prestazione pensionistica più prossima.
- La prestazione, pagata per 12 mensilità, corrisponde all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore secondo le regole vigenti, in base alla contribuzione versata sino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (esclusa la contribuzione correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo). Da qui il nome ISO pensione.
- L'assegno sarà sempre di importo inferiore all'importo di pensione che il lavoratore percepirà in futuro in quanto mancante della contribuzione versata successivamente.
- La prestazione è soggetta a tassazione ordinaria
- Per accedervi, preliminarmente l'azienda deve sottoscrivere un accordo con le OO.SS. finalizzata alla gestione degli esuberanti.
- È uno strumento utilizzato solo da grandi aziende interessate a procedure di riduzione del personale

INDENNIZZO COMMERCianti

L'indennizzo commercianti, introdotto nel 1996 e reso strutturale dal 01.01.2019, è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

È finanziato con l'aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,48% ed è concesso, nei limiti delle risorse del Fondo istituito nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Sono destinatari del beneficio esclusivamente gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitano determinate attività:

- attività commerciale al minuto in sede fissa, abbinata anche ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.

Tra i beneficiari rientrano anche:

- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
- gli agenti e rappresentanti di commercio.

L'**indennizzo commercianti** spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.

Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.

L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti: per il 2023 il valore è stato di € 573,63.

È assoggettato a tassazione ordinaria e non consente né l'applicazione di trattenute sindacali, né l'erogazione di trattamenti di famiglia.

Ricordiamo che l'indennizzo spetta ai soggetti che:

- dal 1° gennaio 2019 abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale, riconsegnando al Comune la licenza/autorizzazione (ove la stessa fosse stata richiesta per l'avvio dell'attività) e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
- al momento della domanda di indennizzo abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne;
- al momento della cessazione dell'attività per la quale è richiesto l'indennizzo risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.

La concessione dell'indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti.

È incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo, pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all'Inps entro 30 giorni. L'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell'attività.

